

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative a tutela delle minoranze linguistiche)

BRESSA. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dai maggiori organi di stampa nei giorni scorsi, il Ministro interrogato, recatosi in Alto Adige, avrebbe testualmente dichiarato: « Non ho mai accettato che in Italia un partito avesse un nome tedesco »;

la *Südtiroler Volkspartei*, fondata nel 1945, si è presentata dal 1948 sotto il predetto nome alle elezioni comunali, regionali, politiche ed europee, senza che vi fossero contestazioni in merito;

inoltre, ai sensi dell'articolo 99 dello statuto di autonomia, la lingua tedesca è parificata a quella italiana e può essere usata quale lingua ufficiale anche disgiuntamente dall'italiano;

è noto che il testo della nostra Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all'articolo 116, contiene ben due nomi non italiani: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* —:

se intenda promuovere iniziative legislative per la modifica dello statuto e, più in generale, della normativa a tutela delle minoranze linguistiche. (3-02766)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 2 – Costruzione della terza corsia dell'autostrada del Brennero)

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS e COLLÈ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in occasione dell'audizione in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati del 30 gennaio 2002 sullo stato dei lavori per la riattivazione e il potenziamento dei trafori e dei valichi stradali di collegamento con altri Paesi europei, il Ministro interrogato aveva sostenuto l'impossibilità tecnica di costruire la terza corsia dell'autostrada del Brennero nel tratto Verona-Brennero;

da notizie apparse nella stampa locale traspare, invece, un nuovo orientamento governativo, teso a procedere alla costruzione della stessa;

inoltre, articoli apparsi sui giornali hanno annunciato l'imminente firma della proroga della concessione per l'autostrada A 22 alla società Autostrada Brennero spa —:

quali siano le intenzioni del Governo sulla costruzione della terza corsia dell'Autobrennero e sulla proroga della concessione. (3-02772)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 3 – Iniziative per rafforzare i controlli a tutela della sicurezza negli aeroscali)

ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LA MORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa riportano che esisterebbero gravi irregolarità nella gestione della sicurezza all'interno dello scalo aeroportuale milanese di Malpensa, nel quale alcuni settori non sarebbero sufficientemente presidiati dal personale addetto ai controlli, consentendo così sia l'accesso indisturbato di soggetti non ammessi ad aree riservate esclusivamente al personale in servizio presso lo scalo, sia delle facili vie di fuga per chi voglia abbandonare l'aeroporto;

nella notte tra domenica 12 ottobre 2003 e lunedì 13 ottobre 2003 all'interno dell'area dell'aeroporto di Cagliari è stato collocato un rudimentale ordigno senza innesco, introdotto attraverso un buco nella

recinzione accanto alla dismessa aerostazione passeggeri, mentre contemporaneamente venivano manomessi i sigilli di sicurezza del portellone di un MD 80 dell'Alitalia in partenza, la mattina successiva, per l'aeroporto romano di Fiumicino;

nello scalo milanese, in particolare, sarebbe poco controllata l'area riservata ai passeggeri in transito, dalla quale solo negli ultimi mesi sarebbero « spariti » almeno cinque immigrati clandestini, tra i quali anche un bambino di un anno in attesa di essere reimbarcato per il Brasile con la madre, nonché cittadini stranieri sospettati di essere attivisti islamici;

i servizi segreti mediorientali avrebbero segnalato il rientro in Europa dei *mujaheddin* islamici che hanno combattuto in Iraq ed in Afghanistan;

gli agenti di pubblica sicurezza addetti ai controlli avrebbero segnalato già in numerosi rapporti l'esistenza di « buchi » nella rete della sicurezza all'interno dell'aeroporto, nonché dei difetti nel funzionamento delle apparecchiature in dotazione all'istituto di vigilanza privata che si occupa di una parte delle procedure di controllo, soprattutto sui bagagli;

di recente anche la procura avrebbe aperto un'inchiesta circa le irregolarità nelle presenze del personale addetto ai controlli —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda assumere per garantire un sistema di controlli ancora più incisivo all'interno dello scalo aeroportuale milanese ed in tutti gli scali nazionali, in attuazione e nel pieno rispetto del piano nazionale di sicurezza. (3-02767)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 4 – Iniziative a tutela della sicurezza negli aeroscali, anche con riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN,

BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono di questi giorni notizie preoccupanti riguardanti la sicurezza dei nostri aeroporti;

oltre all'inquietante episodio avvenuto in Sardegna, è da sottolineare la grave situazione dell'importantissimo aeroporto di Milano Malpensa;

in questo scalo risulterebbero estremamente carenti fondamentali principi di sicurezza relativi al bagaglio in transito, agli accessi alle zone protette, al controllo dei passeggeri e alla possibilità di raggiungere direttamente la torre di controllo e gli aeromobili;

tale situazione desta ovviamente particolare preoccupazione, considerata la perdurante tensione internazionale, con il rischio latente di attentati o altre azioni criminali, anche in relazione al controllo dell'immigrazione clandestina —:

quali azioni il Governo intenda intraprendere per porre rimedio a tale situazione e non vanificare gli importanti risultati che la cosiddetta « legge Bossi-Fini » sta ottenendo nel controllo dei clandestini. (3-02768)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 5 — Iniziative per migliorare il livello di sicurezza dei cittadini)

LEONI, MINNITI, MONTECCHI, RUZANTE, INNOCENTI, LUCIDI, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, MARONE, POLLASTRINI, SABATTINI, SODA e SANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dall'analisi dei dati riportati dalla relazione al Parlamento sull'attività delle

forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, nonostante l'impegno e la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici delle strutture preposte alla lotta al crimine, emerge una preoccupante fotografia circa lo stato della sicurezza dei nostri cittadini;

nel corso del 2002, a differenza di quanto registrato durante il quinquennio che va dal 1997 al 2001, si è verificata una significativa crescita del numero complessivo dei delitti, con un incremento pari al 3,13 per cento, di cui quasi il 60 per cento (58,49 per cento) è rappresentato dai furti, categoria anche questa che è cresciuta rispetto all'anno precedente;

tra i fenomeni che più destano preoccupazione, sia per i rispettivi tassi di crescita che per la pericolosità sociale che li caratterizzano, vi sono senz'altro i dati relativi alle rapine, con un incremento del 5,12 per cento, e ai tentati omicidi, con un incremento del 6,94 per cento rispetto all'anno precedente;

tali andamenti, non certo rassicuranti, sembrano sostanzialmente diffusi tanto al Sud, che al Centro — dove spicca il grave dato delle Marche — quanto al Nord, dove basta citare l'incremento rispetto al 2001 del 20,23 per cento delle rapine e del 28,92 per cento delle estorsioni nella regione Veneto;

a dimostrazione della gravità della situazione, basta citare che nella giornata di lunedì 13 ottobre 2003 diversi episodi criminali hanno colpito il nostro Paese: a Foggia tre feriti in un agguato, ad Ercolano due persone, tra le quali una donna incinta, sono rimaste ferite in una sparatoria, a Villagrande Strisaili (Nuoro) due persone sono state assassinate a colpi di fucile;

le cifre riportate dalla relazione ministeriale smentiscono clamorosamente non solo le roboanti promesse della campagna elettorale, ma anche le più recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di accresciuta sicurezza dei cittadini e di significativi suc-

cessi nella lotta al crimine, oltre che le iniziative propagandistiche, come il cosiddetto poliziotto di quartiere —:

alla luce dei dati che lo stesso ministero della difesa ha fornito, quali siano le reali e concrete strategie, nonché le relative risorse finanziarie, che il Governo intenda approntare per migliorare i risultati del lavoro delle forze dell'ordine e garantire un reale miglioramento della sicurezza dei cittadini. (3-02769)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 6 – Iniziative per scongiurare la chiusura del Centro di informazione Onu in Italia)

GRILLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 dicembre 2003 è prevista la chiusura del centro di informazione dell'Onu in Italia e l'apertura di un unico centro a Bruxelles;

gli ultimi eventi internazionali hanno confermato l'esigenza di rafforzare il ruolo e la presenza dell'Onu, anche attraverso una più efficace presenza nel territorio, e di proseguire nel lavoro di informazione e sensibilizzazione su tematiche importanti, quali la pace, lo sviluppo, il rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza sociale ed altre;

l'eventuale conferma della chiusura del centro di informazione dell'Onu sarebbe un segnale politico negativo, che allontanerebbe ancor di più i cittadini dall'importante funzione che l'Onu deve esercitare —:

quali iniziative intenda adottare, presso le opportuni sedi, al fine di scongiurare la chiusura della sede Onu in Italia. (3-02770)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 7 – Interventi di ristrutturazione presso la base americana per sommergibili nucleari situata nell'isola de La Maddalena)

DEIANA e PISA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da fonti di stampa nazionale e locale, confermate da dichiarazioni di amministratori locali, si apprende che il progetto di ampliamento della sede della *Navy support activity*, presente nell'isola de La Maddalena dal 1972, più volte negato in sede parlamentare dai rappresentanti del Governo, è stato invece confermato e approvato da una nota del ministero della difesa, datata 30 settembre 2003, inviata alla giunta regionale, al commissario di Governo per la regione autonoma Sardegna, all'ufficio territoriale del Governo e al comando militare marittimo autonomo in Sardegna;

nella sostanza il piano prevede non migliorie strutturali, bensì un'operazione che porterebbe alla trasformazione dell'attuale sito d'attracco per sommergibili — dalla concessione del 1972 nella baia di Santo Stefano staziona una nave appoggio, nella cui stiva è stoccata una notevole quantità di barre radioattive per i propulsori nucleari dei sottomarini — in una vera e propria base, con tanto di servizi logistici e residenze, per un totale di 52 metri cubi contro gli attuali 18;

il presidente della commissione ambiente e parchi della Sardegna dichiara di aver appreso da fonti attendibili che a Santo Stefano — La Maddalena starebbero per arrivare altri sei sottomarini a propulsione nucleare, in aggiunta ai due che stazionano abitualmente nel sito, e che alcuni degli edifici del progetto presentato sono finalizzati allo stoccaggio di materiali speciali non meglio precisati;

sul progetto della *Navy support activity* è previsto un « magazzino di stoccaggio per materiali/rifiuti speciali e/o soggetti a scarica controllata » con una

volumetria di 1985 metri cubi, che comporta un aumento di volume totale rispetto all'attuale di 1277 metri cubi;

tutto l'intero complesso immobiliare viene previsto, ad avviso dell'interrogante, in manifesto disprezzo delle norme urbanistiche vigenti a livello regionale e dei vincoli stabiliti sulle volumetrie da ubicarsi nella cmosa costiera dell'area levante dell'isola di Santo Stefano;

la sezione Usa nel progetto n. 080-02/0625, MCON P 995, « Migliorie infrastrutturali dell'area di supporto logistico », produce, ad avviso dell'interrogante, illegittima autocertificazione, in quanto le opere in questione non rispondono ai requisiti necessari per essere considerate opere correlate alla difesa militare, né le strutture incluse nel progetto sono in ottemperanza con la pertinente normativa italiana;

si rileva che a tutt'oggi non esiste autorizzazione della commissione mista costruzioni del ministero della difesa;

il comitato paritetico per le servitù militari in Sardegna ha espresso, già da tempo, parere sfavorevole al progetto statunitense;

il Ministro interrogato, con un documento datato 30 settembre 2003, respingendo il parere espresso dai rappresentanti della regione Sardegna, autorizza l'esecuzione dei lavori del progetto Usa, definendoli « urgenti, indispensabili e indifferibili (...) e conformi agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia », avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

il presidente della giunta regionale della Sardegna, su pressione dell'opinione pubblica isolana, ha dichiarato di aver fatto conoscere il suo dissenso in merito alla decisione del Ministro interrogato, attraverso una lettera indirizzata anche all'onorevole Fini e all'onorevole Berlusconi, comunicando di aver chiesto la sospensione dell'autorizzazione ministeriale, in attesa che il Consiglio dei ministri riesamini la questione e proceda al suo annullamento;

il ministero della difesa, a seguito dei disaccordi espressi degli amministratori locali e dell'opinione pubblica sarda, ha fatto sapere che nell'area di supporto logistico della base navale americana di Santo Stefano non è previsto nessun ampliamento, ma solo opere di bonifica ambientale dei manufatti e delle strutture esistenti, negando, ancora una volta, l'evidenza scritta nero su bianco nel progetto della *Navy support activity*, dove alla pagina 1 punto 3 — descrizione delle opere — è testualmente scritto: « Questo progetto provvederà a demolire le strutture esistenti presso l'area portuale di Santo Stefano, in quanto obsolete e inadeguate, costruendo al loro posto le seguenti strutture di supporto navale... » e di seguito vengono riportate singolarmente tutte le nuove edificazioni, per un totale appunto di 52 mila metri cubi contro i 18 mila preesistenti —:

se il Governo non ritenga che decisioni tanto importanti debbano essere sempre e comunque prese in accordo con le istituzioni locali, senza confliggere con atti pubblici e disposizioni messi in atto dai poteri territoriali, e se non ritenga che accordi internazionali, che hanno conseguenze negative tanto rilevanti e crescenti sulla sovranità territoriale, sulla sicurezza dei cittadini e sulla salute ambientale, non debbano essere ridiscussi in ambito internazionale e secondo le modalità previste, a partire dagli interessi delle popolazioni locali. (3-02771)

(14 ottobre 2003)

(Sezione 8 – Definizione dei procedimenti per il pagamento rateale dei debiti iscritti a ruolo da enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

GIANFRANCO CONTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stata prevista la

possibilità di pagamento rateale dei debiti per contributi e premi, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, « nel limite massimo di 60 mesi con procedimento motivato degli stessi enti impositori »;

il legislatore ha voluto consentire ai soggetti obbligati, sia pure a determinate condizioni, quali le oggettive incertezze interpretative delle disposizioni contributive o il fatto doloso di terzi, di poter ripartire in più quote il proprio debito;

con nota del marzo 2003, quindi già con sette mesi di ritardo, l'Inps ha an-

nunziato l'emanazione di disposizioni attuative della norma: tali disposizioni risultano a tutt'oggi non emanate —:

in considerazione dell'oggettivo interesse di numerosi datori di lavoro e soggetti obbligati, se non intenda sollecitare gli enti previdenziali ad una rapida definizione dei procedimenti tramite i quali è possibile accedere alla rateizzazione e se non ritenga opportuno, stanti le difficoltà del quadro economico-produttivo, estenderla alla generalità dei casi. (3-02773)

(14 ottobre 2003)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 375 — SENATORI FASSONE ED ALTRI: INTRODUZIONE NEL LIBRO PRIMO, TITOLO XII, DEL CODICE CIVILE DEL CAPO I, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 E 429 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE, NONCHÉ RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (2189) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GIACCO ED ALTRI; TURCO ED ALTRI; PISAPIA; CIMA ED ALTRI (340-691-2190-2733)

(A.C. 2189 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2189 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1 Pisapia e 3.3 Maura Cossutta, in quanto suscettibili di deter-

minare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2189 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia

nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

(A.C. 2189 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

ART. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia ».

(A.C. 2189 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

« CAPO I. — Dell'amministrazione di sostegno.

ART. 404. — (*Amministrazione di sostegno*). — La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

ART. 405. — (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'inca-*

rico e relativa pubblicità). — Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

ART. 406. — (*Soggetti*). — Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

ART. 407. — (*Procedimento*). — Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti,

degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

ART. 408. — (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). — La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione

dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

ART. 409. — (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). — Il beneficiario conserva la capacità da agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

ART. 410. — (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). — Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

ART. 411. — (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). — Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

ART. 412. — (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). — Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

ART. 413. — (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). — Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano

determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione ».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: « prima dell'approvazione » sono sostituite dalle seguenti: « prima che sia decorso un anno dall'approvazione ».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, dopo l'articolo 404 è aggiunto il seguente:

« ART. 404-bis. — L'attività dell'amministratore di sostegno è volontaria.

Ogni anno il dipartimento di salute mentale di ogni A-USL istituisce un corso di formazione finalizzato a coloro che

sono stati nominati amministratori di sostegno o che intendono rendersi disponibili per tale finalità.

Il giudice tutelare verifica che l'amministratore di sostegno nominato partecipi al corso di formazione ».

3. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, dopo l'articolo 404 è aggiunto il seguente:

« ART. 404-bis. — Ogni anno il dipartimento di salute mentale di ogni A-USL istituisce un corso di formazione finalizzato a coloro che sono stati nominati amministratori di sostegno o che intendono rendersi disponibili per tale finalità. Il giudice tutelare verifica che l'amministratore di sostegno nominato partecipi al corso di formazione ».

3. 3. Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso, articolo 408, sopprimere l'ultimo comma.

3. 2. Maura Cossutta.

(A.C. 2189 — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

« CAPO II. — Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale ».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 414. — *(Persone che possono essere interdette).* — Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente

che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione ».

(A.C. 2189 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: « possono essere promosse dal coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente ».

(A.C. 2189 – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 ».

(A.C. 2189 – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 ».

(A.C. 2189 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: « del coniuge, » sono inserite le seguenti: « della persona stabilmente convivente, ».

(A.C. 2189 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

« Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

(A.C. 2189 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare ».

(A.C. 2189 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

(A.C. 2189 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

NORME DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI

ART. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario ».

(A.C. 2189 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

« ART. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono

esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, capoversto ART. 46-bis, sostituire dalla parola: previsto fino alle parole: n. 488 con le seguenti: unificato previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

13. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2189 – Sezione 16)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno ».

(A.C. 2189 – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

« ART. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno ».

(A.C. 2189 – Sezione 18)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: « curatore » sono inserite le seguenti: « , amministratore di sostegno ».

(A.C. 2189 – Sezione 19)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: « e dell'inabilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno ».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione ».

(A.C. 2189 – Sezione 20)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

1. All'articolo 686 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *b*), al numero 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno ».

2. All'articolo 689 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera *a*), numero 8, le parole: « , quando l'interdizione o l'inabilitazione è stata revocata » sono sostituite dalle seguenti: « , quando l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno sono state revocate ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *p*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno ».

2. All'articolo 24, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: « *m*) ai provvedimenti di interdizione di inabilitazione e di amministrazione di sostegno quando esse sono state revocate ».

18. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2189 – Sezione 21)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « procedimenti cautelari, » sono inserite le seguenti: « ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di

amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti ».

(A.C. 2189 – Sezione 22)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2189 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.